



Comune
di Milano

DIREZIONE TECNICA
AREA GESTIONE IMPIANTI
UNITA' COORDINAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI
UNITA' MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI
DI MESSA A TERRA PRESENTI NEGLI
STABILI DEMANIALI DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI MILANO -
CUP: B45I22001280004

IL RESPONSABILE DEL
PROGETTO E PROGETTISTA
Ing. Claudio Bressan
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE DI AREA
Ing. Fernando Iannone
(firmato digitalmente)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

All.4

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File
1.0	(f.digitale)	1° emissione	CB	1.0	

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI
CQY
CERTICALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015



CERTICALITY
È MEMBRO DELLA
CONFEDERAZIONE CISQ



SOMMARIO

<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 1.3.1 – ORGANIZZAZIONE E SEDI.....	5
ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	5
1.4.1 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE.....	6
1.4.2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO.....	8
1.4.3 – COMPETENZE PERSONALE OPERATIVO.....	9
1.4.4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO SERVIZI.....	11
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPLTO.....	12
ART. 1.6 – ONERI.....	12
ART. 1.7 – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI.....	12
ART. 1.8 – ENTERPRISE ARCHITECTURE e INTEROPERABILITÀ.....	13
<i>SEZIONE 2</i>	16
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	16
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA.....	16
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	16
ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE.....	17
<i>SEZIONE 3</i>	18
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE.....	18
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	18
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	18
ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.	18
ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE.....	18
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE.....	19
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	20
ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO.....	21
ART. 3.8 – PERSONALE.....	22
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI.....	24
ART. 3.10 – SICUREZZA.....	24
ART. 3.11 – SUBAPPALTO.....	25
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	27
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI.....	27
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE.....	27
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	27
ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	29
ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	29
<i>SEZIONE 5</i>	31
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	31
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE.....	31
<i>SEZIONE 6</i>	34



<i>NORME FINALI</i>	34
ART. 6.1 – RISERVE	34
ART. 6.2 – RISOLUZIONE	35
ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO	36
ART. 6.4 – RECESSO	36
ART. 6.5 – RESPONSABILITÀ	36
ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	37
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE.....	37
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	37
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	37
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	37



SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.
3. L'Impresa dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - Essere un Organismo abilitato dal MISE per le Verifiche degli Impianti Elettrici (DPR 462/01);
 - Avere l'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 tipo A, su installazioni ed impianti indicati nel D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 (articolo 4, comma 2; articolo 6, comma 2 e articolo 7).

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

AMMINISTRAZIONE	Comune di Milano – Stazione Appaltante
APPALTATORE	l'Operatore Economico Esecutore del servizio
CAPITOLATO SPECIALE	il presente documento
CONTRATTO	il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore
PRESTAZIONE	il servizio oggetto del presente documento
CODICE	il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.
RUP	Responsabile Unico del Progetto
DEC	Direttore Esecuzione Contratto
ELENCO DEI PREZZI UNITARI DI PROGETTO SERVIZIO	Documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Decreto del Presidente dell'ISPESL 7 LUGLIO 2005, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.165 del 18 LUGLIO 2005 più gli eventuali prezzi aggiunti
OG	Operatore di Governo dell'Appaltatore che opera presso la sede operativa dell'appaltatore
TECNICO VERIFICATORE	Tecnico abilitato alle verifiche DPR 462/01
ORGANISMO DI ISPEZIONE ABILITATO O ENTE VERIFICATORE	Società abilitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012
ANTIFIRE	Software di controllo dell'attività dei verificatori (per la conduzione delle attività dell'appaltatore e dell'ufficio del DEC)
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti



ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio:

1. di verifica periodica (biennale o quinquennale) degli impianti elettrici di messa a terra e di protezione delle scariche atmosferiche, delle sedi extra scolastiche dell'Amministrazione Comunale come previsto dal DPR 462/2001 e ss.mm.ii.
2. di verifiche straordinarie nei casi previsti dall'art.7 DPR 462/2001 e ss.mm.ii.

L'obiettivo delle verifiche da eseguire è accertare le condizioni di sicurezza e di rispondenza alle norme degli impianti elettrici di messa a terra e di scarica LPS.

Tali verifiche dovranno garantire nel tempo il mantenimento della funzionalità e dell'efficienza degli impianti elettrici di messa a terra. In particolare, è necessario controllare che le caratteristiche tecniche e le funzionalità di sicurezza degli impianti in esercizio rientrino nei parametri stabiliti dalle specifiche norme CEI.

ART. 1.3.1 – ORGANIZZAZIONE E SEDI

Il servizio verrà effettuato presso gli stabili extra scolastici in uso all'Amministrazione Comunale di Milano ubicati in ambito urbano di Milano come meglio precisato negli allegati al presente Capitolato.

Nell'eventualità che durante il periodo contrattuale entrino in esercizio nuovi impianti elettrici aventi caratteristiche uguali o simili a quelli oggetto della presente gara, l'Appaltatore dovrà assicurare le prestazioni alle stesse condizioni del presente Capitolato anche su tali impianti.

Per edifici extra-scolastici dell'Amministrazione Comunale si intendono tutti quegli immobili prevalentemente utilizzati per finalità non scolastiche. Tra questi rientrano edifici istituzionali, sedi anagrafiche, uffici di ragioneria, biblioteche, musei, uffici comunali, consigli di zona, comandi di polizia locale, uffici amministrativi, centri multiculturali e sociali, teatri e altre strutture analoghe.

Le verifiche saranno condotte presso le sedi del Comune di Milano elencate nell'Allegato n.2.2 e dovranno essere consecutive a quelle già effettuate in precedenza.

ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni degli impianti di messa a terra alimentati con tensioni fino ed oltre a 1000V finalizzati alla protezione dai contatti indiretti, dei dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, degli impianti elettrici di messa a terra finalizzati alla protezione dai contatti indiretti e degli impianti nei luoghi con pericolo d'esplosione, nonché a far sottoporre tali impianti a verifica periodica, garantendo così la sicurezza delle persone e dei beni:

- **Ogni due anni:** per gli impianti nei luoghi con pericolo di esplosione e per gli impianti di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati nei cantieri, locali medici e luoghi di maggior rischio in caso di incendio;
- **Ogni cinque anni:** per gli impianti di terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati negli altri luoghi.



Le modalità delle verifiche oggetto del presente capitolato tengono conto delle vigenti disposizioni legislative e delle indicazioni contenute nelle Norme CEI pertinenti; tali verifiche possono avere anche carattere straordinario.

1.4.1 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Appaltatore, tramite i propri Verificatori Certificati, dovrà effettuare per ogni impianto dell'Allegato 2.2, entro e non oltre la data di scadenza delle verifiche precedenti, le seguenti attività:

- Programmare l'intervento concordandolo con il Datore di Lavoro della sede interessata o con un suo delegato;
- Esaminare la documentazione di legge, se disponibile, presente agli atti dell'Amministrazione;
- Esaminare a vista i luoghi e gli impianti elettrici;
- Verificare con competenza e idonea strumentazione gli impianti elettrici e di scariche atmosferiche.
- Registrare l'esito della verifica sui sistemi dell'Amministrazione (ANTIFIRE).

ESAME A VISTA

Impianti di messa a terra

L'esame a vista dell'impianto elettrico va esteso all'intera struttura oggetto della verifica, nei suoi ambienti interni ed esterni, sotto l'aspetto della protezione contro i contatti indiretti.

Occorre controllare che l'impianto di terra e i dispositivi di protezione e di controllo, come caratteristiche e disposizione, corrispondano a quanto indicato dalla documentazione, se disponibile ed alle Norme di sicurezza.

La verifica della corretta installazione dei componenti deve essere estesa anche alle altre parti dei componenti elettrici che hanno influenza con le caratteristiche di sicurezza dell'impianto e che sono di immediata ed evidente percezione, ad esempio: integrità degli involucri, caratteristiche delle protezioni e loro capacità di proteggere i conduttori, modalità di installazione dei dispositivi di comando e sezionamento, etc..

Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche

L'esame a vista, oltre ad accertare che l'impianto sia installato e mantenuto secondo le Norme di sicurezza, deve prendere in esame tutte le parti costituenti l'LPS (Lightning Protection System), le condizioni della struttura protetta e gli elementi del sistema di protezione e controllare che essi rispondano a quanto indicato dal progetto e dalla valutazione del rischio in particolare. In dettaglio vanno ispezionati gli ancoraggi e le connessioni degli elementi dell'LPS esterno, il loro stato di buona conservazione insieme a quello dei limitatori di sovratensione.

PROVE STRUMENTALI

Effettuare le prove strumentali secondo le Norme CEI e le Guide CEI-ISPEL.

Prove dell'impianto di messa a terra



Le prove variano considerevolmente in dipendenza della categoria dell'impianto (I, II, III) e della classificazione del sistema elettrico in relazione alla messa a terra (TT, TN, IT), come da seguente elenco generale:

- misura della resistenza di terra;
- misura dell'impedenza dell'anello di guasto;
- prova di continuità dei conduttori di terra e di protezione ed equipotenziali principali e supplementari;
- prove di funzionamento dei dispositivi differenziali e dei relativi tempi di intervento, in particolare quando richiesti per assicurare l'esistenza del coordinamento con l'impianto di terra, effettuata tramite apposito strumento con corrente di prova richiesta dalla Norma CEI 64-8;
- verifica della protezione mediante interruzione automatica della alimentazione;
- misura delle tensioni di contatto e di passo;
- misura dell'impedenza dei conduttori di protezione e della resistenza dei collegamenti equipotenziali;
- misura della corrente di primo guasto.

Prove dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.

Le prove sono rappresentate dalla prova di continuità degli elementi dell'LPS, con le stesse modalità previste per gli impianti di terra.

Quando vengono utilizzati i ferri dell'armatura come elementi naturali dell'LPS e non esiste la documentazione che ne attesti la presenza delle caratteristiche richieste dalla Norma CEI 81-1 ai fini della continuità, occorre eseguire la misura della loro resistenza, che deve risultare non superiore a $0,1\Omega$. In questo caso si deve adoperare uno strumento per la misura della resistenza con corrente di prova di almeno 10 A, in corrente alternata o continua. Per quanto riguarda la resistenza di terra, il suo valore può essere desunto dalla misura che viene fatta, normalmente, nell'ambito della verifica dell'impianto di terra.

REGISTRAZIONE DELLE VERIFICHE E RAPPORTO DI VERIFICA

- Utilizzare l'applicazione ANTIFIRE al fine di registrare le operazioni del verificatore;
- Redigere il Rapporto di Verifica e il Verbale di Verifica;
- Il Rapporto di Verifica è parte integrante del Verbale di Verifica. Tali documenti dovranno contenere, se disponibili, almeno le indicazioni di seguito riportate:
 - estremi del decreto di abilitazione del Ministero delle Attività Produttive;
 - identificazione dell'impianto oggetto della verifica;
 - indicazione della tipologia di verifica (periodica o straordinaria);
 - data(e) della verifica (date che possono differire dalla data di emissione del verbale);
 - nome del verificatore che ha effettuato la verifica per conto dell'APPALTATORE;
 - indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti;
 - anno d'installazione dell'impianto (se disponibile);
 - presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90;
 - presenza o meno di progetto in relazione alla tipologia dell'impianto;
 - la data di scadenza entro cui deve essere effettuata la successiva verifica;
 - esito della verifica;
- il Verbale di Verifica definitivo deve essere caricato sull'applicazione ANTIFIRE, entro 15 (quindici) giorni dalla verifica stessa;
- Redigere il resoconto delle attività settimanalmente per l'ufficio del DEC.



1.4.2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

ENTRO 3 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DEL SERVIZIO (ANCHE IN PENDENZA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO)

L'Appaltatore dovrà indicare:

- L'elenco dei Verificatori Abilitati (almeno due) che intende utilizzare per questo appalto comprensivi di titolo di studio, abilitazioni, formazione e la copertura assicurativa richiesta dalla normativa e leggi vigenti attestati da curriculum. Inoltre, dovranno essere in possesso di una qualifica di persona esperta idonea PEI per lavori sotto tensione, per ogni tecnico servirà il codice fiscale, una email ed un numero di cellulare per l'attivazione su ANTIFIRE;
- L'elenco delle apparecchiature/strumentazione in dotazione di ogni singolo verificatore, con la periodicità e la data delle tarature di tali apparecchiature;
- Il verificatore dovrà esporre un cartellino di identificazione riportante le generalità personali, gli estremi del Decreto di Abilitazione, i dati dell'Organismo di Verifica e le Aree di abilitazione;
- Elenco degli eventuali assistenti alle verifiche con qualifica PES;
- Dovrà sottoscrivere il DUVRI consegnato dal RUP;

ENTRO 2 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL SERVIZIO (ANCHE IN PENDENZA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO)

L'Operatore di Governo dovrà essere dotato di opportuni strumenti informatici, telefono, stampante ed e-mail dedicata all'appalto. La stampante sarà utilizzata anche per stampare i QR-Code con cui etichettare i Contatori degli impianti elettrici da verificare. Anche i dati anagrafici dell'OG dovranno essere comunicati (Codice Fiscale, eMail e numero di telefono cellulare)

Gli orari di lavoro dell'Operatore di Governo saranno dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali.

ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL SERVIZIO (ANCHE IN PENDENZA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO)

Dovrà essere implementato il software ANTIFIRE con le modifiche indicate successivamente. Ogni eventuale altra modifica dovrà essere concordata con l'ufficio del DEC.

Dovrà essere installata l'applicazione ANTIFIRE-WEBGUI sul computer dell'operatore di governo nonché l'applicazione ANTIFIRE-APP sugli smartphone e tablet dei verificatori.

Essi inizieranno ad utilizzare il software ANTIFIRE per rendicontare tutta la loro attività seguendo le scadenze delle verifiche precedenti.

Contestualmente in questo periodo dovrà essere svolta la formazione specifica dell'applicativo ANTIFIRE, per l'OG ed eventuali altri dipendenti dell'Appaltatore (i costi di tale formazione sono previsti dalla voce VER-PA036 e null'altro potrà essere chiesto all'AMMINISTRAZIONE).



L'APPALTATORE dovrà verificare la presenza di tutti gli impianti elettrici di cui all'Allegato 2.2 oggetto dell'appalto, all'interno del software ANTIFIRE, su cui dovrà provvedere ad effettuare le verifiche secondo le norme CEI.

FASE DEFINITIVA (a partire del 3° mese dall'inizio del servizio)

L'AMMINISTRAZIONE consegnerà lo schema a blocchi dei quadri elettrici, se disponibile, all'APPALTATORE.

L'APPALTATORE dovrà avere a disposizione nella sua struttura il personale necessario per garantire il servizio oggetto dell'appalto.

L'OG utilizzerà l'applicazione ANTIFIRE in modo da distribuire al meglio ed in modo efficiente l'attività dei verificatori.

Stamperà i QR destinati ad etichettare i contatori di ogni impianto elettrico, se non già etichettati.

Su richiesta del DEC, con ordine di servizio dedicato, potranno essere richieste verifiche al di fuori dell'orario lavorativo (lun-ven 08:00 – 18:00).

L'APPALTATORE dovrà produrre semestralmente un rendiconto delle verifiche effettuate in cui venga evidenziato il raggiungimento o non dei punti 1 e 2 di cui art.1.7 Livelli di Servizio Attesi del presente C.s.A.

MODIFICHE ANTIFIRE

Le seguenti modifiche dovranno essere apportate al software ANTIFIRE:

- Accesso al sistema profilato per poter visionare solo gli oggetti che fanno parte dell'appalto (Verificare che si possa creare un gruppo di utenti limitato a vedere i dati relativi agli immobili soggetti a questo appalto);
- Estrazione con lista (stampabile), per data scadenza verifica nella consistenza contatori (che fanno parte dell'appalto), con selezione di un intervallo di date, nonché delle verifiche con data di scadenza precedente a tale intervallo, non ancora effettuate;
- Assegnazione delle verifiche ad un gruppo di verificatori (nella IdsManutenzioni dovrà essere prevista una fase di programmazione per le squadre dell'APPALTATORE);
- Gestione della App per consentire la scansione del QR code del contatore per inizio verifica e foto del rapporto di verifica per documentare la conclusione dell'attività;
- Il Verbale di Verifica deve poter essere caricato nella maschera di consistenza dei contatori, in modalità guidata ed assistita in modo che durante il caricamento sia prevista l'indicazione della data della verifica, la data del verbale e la data di prossima scadenza, nonché il verbale deve essere salvato con una nomenclatura descrittiva definita dalla stazione APPALTANTE. Tali dati vanno riportati nella maschera del contatore, con la possibilità di aprire il verbale direttamente da questa maschera. (Eventuali verbali precedenti verranno comunque archiviati a livello di immobile);
- Estrazione con lista (stampabile), per data di inserimento del verbale, per intervallo di date, per poter effettuare le operazioni di pagamento (gestione del SAL).

1.4.3 – COMPETENZE PERSONALE OPERATIVO

OPERATORE DI GOVERNO



Operatore di Governo (tecnico/amministrativo in possesso almeno del diploma di scuola media superiore e con buone capacità nell'utilizzo di strumenti informatici nonché la suite MS-OFFICE) dipendente dell'Appaltatore presso la sede operativa dell'Appaltatore dotato di telefono fisso e mobile nonché di mail dedicata a questo appalto.

I compiti, a seguito di direttive e supervisione del DEC, del suddetto Operatore di Governo sono:

- 1) Impostazione delle squadre di verifica sul sistema ANTIFIRE;
- 2) Programmazione delle verifiche in funzione delle scadenze e delle nuove richieste straordinarie;
- 3) Organizzare la verifica concordando, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, la data e l'ora indicative con il referente di sede; cui spetterà di garantire l'assistenza e l'accesso ai locali relativi all'impianto da sottoporre a verifica. Contestualmente l'OG comunicherà anche all'ufficio del DEC tale elenco, per l'emissione dell'ODS.
- 4) produzione delle etichettature QR-Code;
- 5) caricamento della documentazione prodotta dai verificatori;
- 6) estrapolazione, dalle verifiche, delle anomalie;
- 7) Comunicare all'Ufficio del DEC l'elenco degli impianti di cui è stato acquisito il verbale di verifica, con la data di acquisizione, così come estratto da ANTIFIRE.
- 8) organizzazione delle altre attività straordinarie per il servizio richieste dal DEC.

VERIFICATORE ABILITATO

I Verificatori Abilitati sono i tecnici (in numero di almeno due) identificati dall'APPALTATORE, che eseguono fisicamente la verifica, seguendo le seguenti fasi:

- 1) Accedere al sito della verifica, in coordinamento con il Referente di Sede o suo delegato ed eseguono le operazioni leggendo il QR-Code presente sul contatore (se NON presente, ne applicheranno uno nuovo tra quelli messi a sua disposizione dall'OG).
- 2) Eseguono la Verifica come da Norme CEI.
- 3) Al termine della verifica, chiudono le operazioni facendo una foto del Rapporto di Verifica, sottoscritto dal Referente di Sede o suo delegato.
- 4) Redigono il Verbale di Verifica, che dovrà essere caricato sul sistema ANTIFIRE e sul sito dell'INPS, al massimo entro 15 (quindici) giorni.

L'AMMINISTRAZIONE potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione dell'appalto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza dei medesimi, senza che ciò dia diritto all'APPALTATORE di chiedere alcun onere aggiuntivo.



1.4.4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO SERVIZI

Le prestazioni del servizio dovranno essere conformi alle seguenti normative e ss.mm. e ii. nonché ad ogni altra normativa, legge, norma che regola la specifica materia:

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;
- D.lgs. 109/09, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- DM 22 gennaio 2008, n.37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- EN 61439 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)”;
- CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”;
- CEI EN 50522 “Impianti di terra per impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.”;
- CEI EN 62305 “Protezione contro i fulmini”;
- CEI 81-2 “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini”;
- CEI 64-12 “Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario”;
- CEI 0-10; ab “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici”;
- CEI 0-14:2005 DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;
- CEI 64-8 “Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua”;
- CEI 64-14:2022 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”;
- CEI 11-24:2021 “Lavori su impianti elettrici”;
- CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici - Parte 1: Prescrizioni generali”;
- Direttiva 11 marzo 2002 “Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A"”;
- CEI 64-8/7:2024 “Impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti e applicazioni particolari”;
- CEI EN IEC 60079-17 (CEI 31-34):2024 “Atmosfere esplosive - Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici”;
- ogni altra normativa in quanto applicabile.



ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo massimo contrattuale per l'esecuzione a misura del servizio oggetto del presente Capitolato è pari a € **259.805,00** di cui:
 - € **247.882,25** iva esclusa - servizio di verifica periodica impianti di messa a terra come da DPR 462/01 e da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara;
 - € **11 922,75** quota del 5% da versare a INAIL fuori campo IVA non soggetta a ribassoOltre € **605,04** IVA esclusa, per oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze non soggetti a ribasso.
2. Per il servizio prestato sarà corrisposto il relativo importo unitario indicato nella stima che costituisce documento di progetto, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.
3. L'appalto è aggiudicato a misura.
4. L'aggiudicazione viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.

ART. 1.6 – ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i costi per le prestazioni previste dal presente Capitolato e in particolare:

- tutti i costi inerenti all'operatore di governo;
- il versamento di tutte le quote dovute all'INAIL entro 7 giorni dal pagamento del SAL corrispondente;
- tutti i costi per creare e applicare etichette, codici QR per l'uso di ANTIFIRE;
- la fornitura degli smartphone ad uso dei verificatori, adeguati all'uso dell'APP ANTIFIRE.

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- Il pagamento del corrispettivo;
- Fornitura, se disponibili, dei documenti di legge.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI

Gli obiettivi del servizio sono:

1. Effettuare la verifica dell'impianto di messa a terra entro la scadenza della verifica precedente
2. La consegna del Verbale di Verifica entro 15 giorni dalla redazione del Rapporto di Verifica.



ART. 1.8 – ENTERPRISE ARCHITECTURE e INTEROPERABILITÀ

L'Appaltatore, in caso di introduzione di nuovi sistemi informativi (hardware o software) o di aggiornamento dei sistemi esistenti con nuove componenti anche oggetto di eventuale offerta migliorativa è tenuto al rispetto delle linee guida di Enterprise Architecture del Comune di Milano di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 620/2020, di cui al link <https://alm-redmine.comune.milano.it/projects/linee-guida-ict/wiki>.

Le Linee Guida forniscono dettagli implementativi specifici, in accordo con il contesto generale definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dal Piano Triennale 2024-2026 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (<https://pianotriennale-ict.italia.it/>).

Principi generali per approvvigionamenti che prevedono servizi di manutenzione, garanzia hardware/software o gestione operativa

- I servizi di manutenzione e gestione operativa devono essere eseguiti impiegando lo strumento di Trouble Ticketing messo a disposizione dall'Amministrazione.
- I processi di Gestione dei Cambiamenti ICT (IT Change Management) e di Gestione degli Incident (Incident Management) definiti presso l'Amministrazione sono ispirati agli standard internazionali ITIL v. 4 e COBIT 2019. L'Appaltatore è tenuto a svolgere le proprie attività secondo quanto definito nella documentazione dei processi di cui al già menzionato link delle Linee Guida.
- Le vulnerabilità di sicurezza informatica relative alle prestazioni di cui al presente approvvigionamento sono considerate anomalie di funzionamento ai fini della garanzia e della manutenzione dei sistemi e pertanto debbono essere corrette senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, rispettando i livelli di servizio previsti dall'Appalto.

Linee Guida Specifiche

La tabella seguente riporta le Linee Guida che devono essere applicate dall'Appaltatore:

Nome Linea Guida	Descrizione
Principi	Principi di Enterprise Architecture del Comune di Milano, orientano lo sviluppo di sistemi armonizzandolo col contesto aziendale e IT dell'Amministrazione.
Gestione Ciclo di Vita del Software (ALM)	Modalità di integrazione col ciclo ALM e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione
Progettazione Applicazioni	Criteri per la progettazione di applicazioni e la scelta di framework
API e Interoperabilità	Modalità di esposizione e utilizzazione di API tramite la piattaforma di Interoperabilità del Comune di Milano
Interfacce Utente e User Experience	Standard per la realizzazione di interfacce utente
Gestione Progetti IT	Linee guida per la gestione di progetti IT
Metadattazione delle fonti dati	Metadattazione delle fonti dati (tabelle, dataset, API) secondo vocabolari del CdM
Reportistica e visualizzazione	Linee guida per la visualizzazione di dati e report in base ai requisiti
Identità e Autenticazione Backoffice	Linee guida per la gestione delle identità e degli accessi (IAM) da parte di dipendenti e collaboratori del CdM



Cifratura e protocolli sicuri	Algoritmi e protocolli di cifratura e comunicazioni sicure
Sicurezza Applicativa	Linee guida per lo sviluppo di codice e applicazioni sicure
Infrastruttura Kubernetes	Linee guida per facilitare il deployment applicativo e l'orchestrazione di soluzioni containerizzate
Risorse, CED, Server e Middleware	Allocazioni risorse computazionali, cloud, storage, backup
Dispositivi IoT	Dispositivi a campo, sensori, attuatori

Riguardo ai sistemi sviluppati per conto dell'Amministrazione, dove il Comune di Milano è quindi titolare del prodotto ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 82/2005, qualunque nuovo sviluppo dovrà essere svolto secondo il processo completo di gestione del Ciclo di Vita Applicativo (ALM – Application Lifecycle Management) in uso presso l'Amministrazione e descritto dalle Linee Guida di ALM. Il processo prevede l'impiego di specifici strumenti messi a disposizione dal Comune di Milano per le attività di manutenzione o *change management*, il tracciamento dei test, l'analisi e l'aggiornamento del codice sorgente.

Modelli Documentali

Le prestazioni oggetto dell'Appalto dovranno essere documentate dall'aggiudicatario secondo i modelli documentali standard previsti dal quadro di riferimento di Enterprise Architecture (documenti EA-PROF, EA-PROG e ulteriori come da tabella sottostante).

Sulla base della documentazione fornita dall'aggiudicatario, la prestazione oggetto dell'appalto sarà validata per quanto concerne il rispetto alla conformità delle Linee Guida dalla apposita struttura preposta della Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, identificata ai sensi della Delibera G.C. n. 620/2020 e relativi annessi allegati quali parte integrante, affinché sia possibile integrare la soluzione tra i sistemi informativi dell'Amministrazione.

L'assenza di documentazione e di conformità di Enterprise Architecture non permette di superare positivamente le eventuali fasi di collaudo funzionale previste dall'Appalto.

Ove oggetto di punteggio tecnico o di miglioria, la documentazione presentata post aggiudica dall'Appaltatore dovrà essere coerente con quella presentata nell'offerta tecnica.

Nome Documento	Nota
EA-PROF	Documento di "Profilo" che riporta: requisiti funzionali e non funzionali, casi d'uso, dati trattati, canali di erogazione, processi aziendali impattati, tempi e costi previsti. A cura del committente col supporto dell'Appaltatore.
EA-PROG	Documento di "Progetto" da redigere a cura dell'Appaltatore che riporta l'architettura logica del sistema, l'architettura applicativa con le diverse componenti e relazioni con sistemi terzi, il modello dati, l'architettura fisica (deployment), il dimensionamento previsto. Viene richiesto l'uso di diagrammi Unified Modeling Language ed Entity-Relationship. Può essere realizzato inizialmente a livello più alto con le informazioni fondamentali dell'architettura e dettagliato in seguito a seconda della metodologia di sviluppo adottata.
EA-AFU	Documento di Analisi Funzionale relativo a un caso d'uso o a una serie di requisiti richiesti, a cura dell'Appaltatore.



EA-ATE	Documento di Analisi Tecnica riportante le implementazioni previste, speculari ai requisiti del documento EA-AFU
EA-ISTR-PianoTest	Da redigere a cura dell'Appaltatore e consegnare al termine della fase di sviluppo
EA-ISTR-Manuale-Installazione-Esercizio	Da redigere a cura dell'Appaltatore e consegnare al termine della fase di collaudo
EA-ISTR-Manuale-Utente	Da redigere a cura dell'Appaltatore e rendere disponibile entro la messa in produzione del sistema

Nel caso specifico, poiché si prevede di estendere l'utilizzo del software AntiFire, si precisa che il Software suddetto è di proprietà del Comune di Milano e l'aggiudicatario, per ogni sua evoluzione o modifica, sarà tenuto a produrre i documenti sottostanti in modo consistente con quelli esistenti e secondo le modifiche che saranno necessarie.

L'architettura tecnica del sistema Antifire è basata su Database PostgreSQL, una WebApp per la gestione del Backoffice realizzata in PHP e React e una App mobile nativa per Android realizzata in Java. Le componenti di Antifire sono orchestrate a Microservizi su Azure Cloud da un cluster Kubernetes AKS.



SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale e relativi allegati:
 - Allegato 2.1: Elenco Prezzi Servizi;
 - Allegato 2.2: Elenco degli impianti elettrici;
- *Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali - Art. 28 GDPR e suo allegato;*
- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- il DUVRI elaborato dall'Amministrazione con l'indicazione degli oneri non soggetti a ribasso;
- Offerta presentata dall'appaltatore.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

1. Il presente contratto è a misura in relazione alla quantità di prestazioni oggetto del presente capitolato.
2. Pertanto, l'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre l'Amministrazione potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente capitolato fino all'importo complessivo massimo di cui all'articolo 1.5.

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: artt. 3.5 – 4.1 – 6.4.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.



Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

- 5 L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza delle indicate segnalazioni.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti all'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dall'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Appaltatore si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.



SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, a firma del RUP/DEC e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP/DEC del Contratto, ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 5 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP/DEC un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata del contratto è di **36 mesi** a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1).

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare il rinnovo o ripetizione del contratto per un periodo di **12 mesi** con un preavviso da inviare all'Appaltatore aggiudicatario della gara 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/DEC e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/DEC.

ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.



2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'AMMINISTRAZIONE, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostantiva.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, dal DEC, compilando verbale sottoscritto dall'APPALTATORE ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'APPALTATORE, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'APPALTATORE non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'APPALTATORE chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'AMMINISTRAZIONE si opponga alla risoluzione, l'APPALTATORE ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 comma 5 del Codice).



ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate da calcolarsi sull'importo contrattuale:

	OGGETTO	Valore percentuale penalità
PEN-1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "Inizio e durata della prestazione"	0,3 ‰
PEN-2	Per ogni giorno di ritardo nella modifica ed adeguamento del sistema "ANTIFIRE"	0,6 ‰
PEN-3	Per ogni mancata etichettatura e posa codici QR, ove non presenti	0,1 ‰
PEN-4	Per ogni mancato utilizzo degli strumenti informatici da parte dei verificatori	0,1 ‰
PEN-5	Per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza della verifica	1,0 ‰
PEN-6	Per la mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023	0,1 ‰
PEN-7	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023	0,1 ‰
PEN-8	Per ogni giorno di ritardo nella mancata applicazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al comma 2 e al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1 dell'All. II.3 al Codice dei contratti	0,1 ‰

1. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'APPALTATORE avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'AMMINISTRAZIONE.



3. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'AMMINISTRAZIONE procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
4. È fatto salvo il diritto dell'AMMINISTRAZIONE al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
5. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso) e l'indirizzo di posta elettronica delle seguenti figure:
 - **un Responsabile Unico Appalto**, responsabile nei confronti del Comune di Milano della gestione di tutti gli aspetti del contratto inerenti lo svolgimento delle attività dell'appalto; tale figura si relaziona con il RUP, il DEC, i Dirigenti e i Funzionari incaricati per le principali questioni che riguardano tutto l'Appalto complessivamente considerato, coordinando le altre figure previste (Responsabile Operativo, Responsabile Amministrativo e Responsabile della Manutenzione e dei Lavori);
 - **un Responsabile Amministrativo Unico** il quale abbia una competenza amministrativa ed economica per l'intero appalto e si relazioni con i responsabili del servizio individuati dal Comune di Milano; i Responsabili devono essere Unici nei loro ruoli anche nel caso di ATI.

Le figure sopradescritte dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 08,00 alle 20,00 di tutti i giorni lavorativi.

2. Il Responsabile Unico Appalto dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente al servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:
 - partecipare ad incontri preventivi con il RUP/Direttore dell'esecuzione per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
 - provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.
3. L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legata all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.



ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr. art.-11 comma 6 del Codice).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice).

In relazione a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'Appaltatore, dovrà garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, e garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice.

A tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, s'impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con l'operatore economico uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale



dell'operatore economico uscente, ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP/DEC **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/DEC.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/DEC, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al RUP/DEC, che svolgerà le funzioni di controllo.

2. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/06/2023.

In particolare:

- l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere **regionale di parità**.
- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di



presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 3.6 del presente C.S.A.

3. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto; pertanto, l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lettera a) del Codice).

Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi, se non per segmenti operativi specialistici. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie.

ART. 3.10 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).
3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettere a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente



delegato). Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

4. L'Appaltatore dovrà trasmettere al RUP/DEC entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione apposita relazione in cui siano dettagliatamente illustrate e specificate le modalità operative con le quali intende svolgere le attività oggetto dell'appalto. Successivamente alla ricezione della predetta relazione e in conformità all'art. 26 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08 verrà eventualmente aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze già predisposto dal RUP dell'Amministrazione con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e che costituirà allegato al contratto di appalto, nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.
5. **L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**

ART. 3.11 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.
È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Le prestazioni del presente appalto pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto in quanto l'inosservanza di tale servizio ha risvolti anche penali per l'AMMINISTRAZIONE, che ha quindi la necessità di monitorare costantemente le prestazioni rese.
3. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.
Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
 - ✓ che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
 - ✓ che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
 - ✓ che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - ✓ che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi da espletare in subappalto, con particolare rilievo sul possesso di certificazione di Organismo Ispettivi di tipo "A", rilasciato dal MISE, attuale e non sospeso;
4. che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
5. L'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso l'Amministrazione, dovrà trasmettere alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali e tecnico/economici richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile.



6. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
7. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii..
8. È fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che si intendono subappaltare, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivando le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
9. È fatto obbligo all'Appaltatore, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art.60 comma 2 del Codice, l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
10. È fatto obbligo all'Appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice.
11. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.



SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. È prevista la revisione periodica dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (*art. 60 comma 2 lett. b D. Lgs 36/2023*), si attivano le clausole di revisione prezzi di cui al comma 2 dell'art. 60 D. Lgs. 36/2023.
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie
3. Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione prezzi trova applicazione il seguente indice:

CPV	Descrizione CPV	Tipo indice	Indice ISTAT
71700000-5	Servizi di Monitoraggio e Controllo	PPS	[71] Attività degli studi di architettura e di ingegneria, collaudi ed analisi tecniche

4. Ai sensi dell'art.3 c.1 dell'allegato II.2-bis del Codice, la frequenza di monitoraggio dell'indice indicato nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo, corrisponde alla frequenza di aggiornamento degli indici revisionali operata dall'ISTAT (<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/economia/prezzi/#Accesso-ai-dati> e <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/istruzione-e-lavoro/lavoro-e-retribuzioni/#Accesso-ai-dati>)

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

Non è prevista l'anticipazione ai sensi dell'art 125 c.1 del Codice dei Contratti Pubblici (all.II.14)

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze: fatturazione trimestrale posticipata (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del trimestre successivo a quello di espletamento della prestazione).
2. Ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica del DEC di una nota pro-forma con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte



del Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Ottenuto dal Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite di cui alla successiva lettera B punto 2;

3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – Area Tecnica Impianti;
4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate;
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altridati comunicati dall'Amministrazione);
 - b. Nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 000260000199999;
 - c. Nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara / numero CUP (codice unico di progetto));
 - d. L'importo contrattuale espresso in Euro nonché la quota parte relativa agli oneri di sicurezza;
 - e. Eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - f. Tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente-Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - g. Ogni altra indicazione utile.
6. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alle attività effettivamente prestate. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

B – PAGAMENTI

- 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice;
- 2) Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento previa acquisizione della fattura, come indicato al precedente punto A. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge;
- 3) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione;
- 4) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 e ss.mm.ii;
- 5) In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta



comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

C - SALDO FINALE:

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B;
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c.1 lett. d) punto 2 del Codice.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 c.1, l.d, punti 1 e 2, del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato



realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a proprie cure e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice.
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.



SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice, per la garanzia provvisoria.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i in corso di validità.

5. La garanzia dovrà essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente (art. 106 D. Lgs 36/2023) dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione



iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

6. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
7. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
8. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
9. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
10. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
11. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
12. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
13. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
14. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117 comma 9 del Codice).



ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale:
 - Euro 3.000.000,00=(tremilioni/00).
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorrerà dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.



SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte:
 - a. per le riserve, applicando in quanto compatibili gli artt. 210, 211 e 212 e gli artt. 34 e 7 dell'All. II.14 del Codice dei Contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno.
 - b. le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte per gli appalti misti anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
 - c. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta. Il DEC o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione del primo SAP utile.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.



ART. 6.2 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 c.2 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 – c.1 del Codice.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10);
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 - g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
 - n. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
 - o. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.
3. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.



ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.4 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – c.4-ter e 92 – c.4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
 - un decimo dell'importo della prestazione non eseguita calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
4. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per la prestazione oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 6.5 – RESPONSABILITÀ

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato



di eventuali subappaltatori.

3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

Nel corso della durata contrattuale saranno effettuate verifiche sulla corretta attuazione delle prestazioni previste dal CSA e dall'offerta tecnica migliorativa con in occasione di ciascun stato di avanzamento delle prestazioni.

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Per ciascun intervento di controllo (con esito positivo o negativo) verrà redatto apposito verbale.

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101 e ss.mm.ii, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
2. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).



3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, incarica le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i..
7. Il responsabile, qualora la prestazione affidata lo richieda, collabora a redigere l'informativa ai sensi dell'art. 13 e/o 14 del GDPR con il Titolare, con il quale concorda le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento, dagli amministratori di sistema ed eventuali sub-responsabili
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.
11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali.

IL RUP

Ing. Claudio BRESSAN
(firmato digitalmente)